

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, BLOISE, CASTELLACCIO, ALBANESE, FERRI,
BARDI, CELIDONIO e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1970

Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 28 marzo 1968, n. 340, viene disposto che gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, siano collocati nel ruolo B dei professori diplomati della scuola media, a decorrere dal 1° ottobre 1968 e sono adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.

La carenza più importante di tale legge è la limitazione del beneficio del passaggio al ruolo B dei soli insegnanti tecnico-pratici di ruolo in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, e l'esclusione quindi degli altri insegnanti tecnico-pratici di ruolo provvisti della declaratoria di equipollenza del titolo di studio medesimo.

Tale esclusione è in contrasto con tutta la normativa di carattere generale che riconosce ai titoli di studio equipollenti lo stesso valore dei titoli previsti specificatamente da legge.

Al riguardo è da ricordare che:

1) l'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, stabilisce che sono ammessi ai pubblici concorsi coloro che sono in possesso o dell'abilitazione tecnica di corrispondente indirizzo o della declaratoria di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

2) in base a quanto consentito da tale articolo, gli insegnanti provvisti di declaratoria di equipollenza hanno vinto i concorsi insieme agli altri provvisti del normale titolo di studio. Il risultato positivo di tale concorso non è valso a consentire loro lo stesso trattamento economico e giuridico dei colleghi forniti del diploma di secondo grado e ciò è profondamente inumano e ingiusto. La seconda carenza della legge numero 340 è che gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, che non avevano ottenuto l'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale, sono rimasti con una retribuzione ed uno sviluppo di carriera, notevolmente meno vantaggiosi, non avendo ottenuto il passag-

gio di ruolo B. Di conseguenza si è verificato che alcuni di essi sono stati costretti persino a scegliere il ruolo di segreteria delle scuole medie.

Il presente disegno di legge si propone, quindi, di supplire alle carenze della legge n. 340, ridando all'equipollenza lo stesso valore del titolo di studio stabilito dalla legge e consentendo una parità di trattamento per tutti gli insegnanti tecnico-pratici, indipendentemente dall'indirizzo della scuola ove essi prestino la loro opera.

Potranno essere così inseriti negli Istituti tecnici numerosi insegnanti tecnico-pratici delle scuole medie e viceversa, consentendo una migliore collocazione, a seconda delle tendenze, degli appartenenti a tale categoria.

Onorevoli Senatori! Siamo certi del vostro assenso alle finalità di giustizia e di miglior indirizzo scolastico che si propone il presente disegno di legge e ci auguriamo che la vostra approvazione non potrà mancare, venendo incontro alle legittime attese del personale insegnante interessato.

In tale modo il presente disegno di legge non solo potrà consentire un'opera di giustizia e il riconoscimento di diritti chiari e inalienabili, ma permetterà la necessaria sistemazione di tutti gli insegnanti tecnico-pratici nei vari indirizzi scolastici, e cioè sia nella scuola media che negli Istituti tecnici con lo stesso trattamento economico e giuridico determinato dal conseguimento per tutti del sospirato ruolo B.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli insegnanti tecnico-pratici in possesso del titolo di studio dichiarato equipollente al diploma di scuola media di secondo grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresses scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, nonché agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli Istituti tecnici agrari, industriali maschili e femminili, nautici e degli istituti professionali in possesso del diploma di scuola media di secondo grado e del titolo equipollente è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico del ruolo B dei professori diplomati della scuola media, nel quale vengono collocati con la ricostruzione della carriera secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza con decorrenza dal 1° ottobre 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.